

1° TOXI DAY avvelenamenti negli animali

Le ordinanze ministeriali: luci e ombre tra
emanazione e proroghe

TORINO, 29 GIUGNO 2017

www.enricoferrero.it



C'era una volta...

Costituzione, art. 117

- La tutela della salute oggi è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni
 - Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato
 - La potestà regolamentare:
 - spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni
 - spetta alle Regioni in ogni altra materia
-

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32

- Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni
 - Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
-

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 117

Interventi d'urgenza

- 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza - omissis - spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
-

Sintetizzando, le ordinanze

Non sono atti legislativi ma, a causa delle situazioni di eccezionalità ed urgenza cui fanno fronte, hanno contenuto libero e, in alcuni casi, addirittura contra legem nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge

Non hanno, nè possono avere, effetto abrogatorio ma solo derogatorio in quanto non modificano ma possono sospendere l'applicazione di una legge fintanto che persistono la cause di necessità ed urgenza



Mus uni non fidit antro

Le Ordinanze contingibili e urgenti

- Espressione del potere autoritativo della P.A.
- Provvedimenti amministrativi
- Producono modificazioni nella sfera giuridica dei soggetti a cui sono rivolte
- Legittimate dalle finalità attribuite dalla legge
- Poste a tutela di interessi pubblici
- Caratterizzate da straordinarietà ed eccezionalità

Consiglio di Stato n. 5423 del 9 ottobre 2002

- “L’esercizio di tale potere ha carattere eccezionale e presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari”
- (Ordinanza di un Sindaco per la sospensione di un’attività economica in relazione ai rumori prodotti)

OO.MM. e avvelenamenti animali

- O.M. **18/12/2008** → 12 mesi
- O.M. **19/03/2009** → modifiche
- O.M. **14/01/2010** → proroga di 24 mesi
- O.M. **10/02/2012** → 24 mesi (nuova)
- O.M. **14/01/2014** → proroga di 12 mesi
- O.M. **10/02/2015** → proroga di 12 mesi
- O.M. **13/06/2016** → 12 mesi (nuova, efficace fino al 16/7/2017)

Il presupposto dell'O.M. 13/6/2016

“continua a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno“

I rischi elencati dall'ordinanza

- La presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresentano:
- Per la sanità pubblica: un serio rischio per la popolazione umana e animale
- Per l'ambiente: contaminazione ambientale
- Per il patrimonio faunistico: danni, soprattutto per le specie in via d'estinzione

T.A.R. Lazio n. 7759 del 30 maggio 2012

- A proposito dell'O.M. del 22 marzo 2011 sui “cani pericolosi”
 - Il requisito della contingibilità implica che la situazione di emergenza sia oggettivamente tale da poter essere fronteggiata con un provvedimento la cui esecuzione non duri più di un breve lasso di tempo Né risulta adeguatamente specificato, nell'atto, l'eventuale pericolo per l'incolumità pubblica
-

T.A.R. Lazio n. 7759 del 30 maggio 2012

- Nell’O.M. manca la giustificazione “(in parte qua), della grave, improvvisa ed impellente necessità pubblica che sostanzia nella specie i necessari caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza, trattandosi del divieto immotivato di una pratica seguita da lungo tempo per cani di determinate razze (e non quindi di esigenze improvvisamente e inaspettatamente intervenute) attraverso un provvedimento (peraltro di proroga di precedenti ordinanze ed incidente anche su aspetti aventi riflessi economico imprenditoriali) destinato a durare nel tempo per un periodo (di 24 mesi) che non sembra compatibile con la straordinarietà insita nelle ordinanze della specie”
-



I compiti dei soggetti coinvolti

A chiunque è vietato

- utilizzo improprio, preparazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente
 - detenzione, utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce
-

Prescrizioni per le imprese specializzate

Derattizzazioni e disinfestazioni:

- effettuate con prodotti autorizzati e con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio
 - pubblicizzate con avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo
 - bonifica dei siti al termine delle operazioni mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'ASL e l'IZS in caso di recupero di specie non infestanti.
-

Obbligo di segnalazione del veterinario

- In caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale domestico o selvatico va data immediata comunicazione
 - al sindaco
 - al servizio veterinario dell'ASL
 - all'IZS
-

Compiti dell'IZS

- Necropsia (effettuata e refertata entro 48 ore), accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necropsica
 - Trasmissione immediata alle autorità competenti e al veterinario richiedente degli esiti della necropsia, dell'esame ispettivo delle esche o dei bocconi (da refertare entro 24 ore)
 - Conferma o meno del sospetto di avvelenamento e decisione se proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici
-

Compiti dell'IZS

- Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto sono immediatamente comunicati al veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto, all'autorità giudiziaria
 - Gli accertamenti di laboratorio necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione e gli esiti comunicati al veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria
-

Compiti dell'IZS

- Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.
-

Compiti del Sindaco

- A seguito delle segnalazioni dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine
 - Segnala, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati
-

Compiti del Sindaco

- Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'IZS che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria
-

Il caso “collare elettrico”



T.A.R. Lazio n.8614 del 15 settembre 2006

- O.M. 5 luglio 2005: divieto del collare elettrico (Ordinanza Sirchia)

- “La lettura del testo del provvedimento gravato chiarisce che, effettivamente ... l'ordinanza impugnata ... risulta adottata senza alcuna istruttoria precisa e senza l'indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza che - sole - giustificano il ricorso al potere esercitato”.

T.A.R. Lazio n.8614 del 15 settembre 2006

- “Il prodotto di cui si inibisce l'uso ... risulta in commercio da anni sicché non è dato comprendere quali siano state (e se vi sono state) le valutazioni sopravvenute a distanza di tanto tempo e quali le circostanze di fatto prese a riferimento, capaci di giustificare la determinazione assunta”
- Risultato: l'O.M. è stata annullata dal T.A.R.

Cassazione penale n. 15061 del 13 aprile 2007

- “L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale”

La giusta punizione...



art.479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Cassazione penale n. 17979 del 19 aprile 2013

- “La sentenza impugnata evidenzia la necessaria cooperazione tra A e B, il quale ultimo, nella qualità di pubblico ufficiale - veterinario del servizio sanitario della ASL di Reggio Calabria, contravvenendo agli obblighi previsti dalla normativa sulla macellazione dei bovini, attestò falsamente, sottoscrivendo il relativo modello, la identificazione di tre capi di bestiame, pur non avendo la certezza della provenienza e identità degli animali da abbattere, i quali venivano così destinati al consumo umano”

art.361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

art.362 c.p. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a euro 103
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa

Cass. pen. Sez. VI, 7 ottobre 1994

Il coadiutore amministrativo, addetto in una U.S.L. alla verifica della titolarità degli utenti ad ottenere il rilascio dei referti di analisi di laboratorio, previo controllo della relativa documentazione di preventivo pagamento dell'importo dovuto per la prestazione sanitaria, riveste la qualifica di **incaricato di un pubblico servizio**. Infatti, nell'ambito della indubbia attività pubblicistica d'interesse generale demandata al servizio sanitario nazionale ed attuata sul territorio delle singole U.S.L., l'assolvimento dei compiti di controllo dell'avvenuto versamento di cui sopra a titolo di contribuzione pro quota a carico dell'assistito, ancorchè non concreti l'esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione, si colloca ben al di sopra dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d'opera materiale

L'omessa denuncia

L'obbligo di denuncia interessa, come sancito dall'art. 331 c.p.p., tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, durante l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, pertanto interessa "i medici, e gli esercenti le professioni sanitarie in genere, che rivestano anche temporaneamente le qualifiche di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio"

Il mancato rispetto dell'O.M.

Può ben integrare il reato previsto all'art. 650 c.p., disposizione penale in bianco a carattere sussidiario applicabile per inosservanza di un provvedimento amministrativo emanato per ragioni sanitarie

“Chiunque non osserva un provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro”



**Tutto è veleno, e nulla esiste senza veleno.
Solo la dose fa in modo che il veleno non
faccia effetto.**

Paracelso